



Comune di Parma

Rep. N. 32/2012 OSFP

Prot. Gen. n. 140144 II/1.3

Parma, 23 Agosto 2012

Integrazione all'Ordinanza sindacale Rep.n.OSFP/2012/31 del 21/08/2012 di divieto di vendita di bevande in lattine e contenitori di vetro, di vendita e di consumo di bevande alcoliche in occasione delle manifestazioni sportive 2012/2013 di serie A presso l'impianto "Ennio Tardini".

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale Rep.n.OSFP/2012/31 del 21/08/2012, con la quale è stato disposto, in occasione di tutti gli incontri di calcio della stagione calcistica 2012/2013 di serie A presso lo stadio "Ennio Tardini", il divieto di bevande non alcoliche in lattine e contenitori di vetro, il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, sulla base delle indicazioni fornite dalla Questura di Parma con la nota del 14 agosto cat.A4/Gab/2012;

Vista la nota del 23 agosto 2012 cat.A4-0295-2012/Gab/1155 della Questura di Parma, con la quale, al fine di non vanificare il predetto provvedimento sindacale, si rappresenta la necessità di estendere la zonizzazione in cui vige il suddetto divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche anche a via Renzo Pezzani e via Alessandro Scarlatti, in considerazione del fatto che tali strade siano di adduzione dei tifosi ospiti all'impianto sportivo "Ennio Tardini";

Ritenuto pertanto di integrare l'Ordinanza Sindacale Rep.n.OSFP/2012/31 del 21/08/2012, per le considerazioni di pubblica sicurezza ed incolumità pubblica, e in ottemperanza a quanto richiesto dalla Questura di Parma con la predetta nota del 23 agosto 2012 cat.A4-0295-2012/Gab/1155 e fatte salve ulteriori eventuali delimitazioni e indicazioni che scaturiranno di volta in volta da parte degli stessi organi di pubblica sicurezza, sostituendo il punto b) del dispositivo in quanto il provvedimento deve interessare:

b. il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle vie di adduzione ai tornelli di ingresso dell'impianto sportivo "Ennio Tardini" nella parte di territorio delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese:

- piazzale Risorgimento, viale Partigiani d'Italia, via Puccini, strada Torelli, via Pezzani e via Scarlatti;

- Visti

- il D.lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 5/8/2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art.54 comma 4-bis del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 che innova l'ordinamento vigente per consentire al Sindaco di intervenire a tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- lo Statuto del Comune di Parma;



Comune di Parma

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa e fatte salve ulteriori eventuali delimitazioni e indicazioni che scaturiranno di volta in volta da parte degli organi di pubblica sicurezza, in ragione di situazioni contingenti e non prevedibili allo stato attuale, la presente Ordinanza dispone modificazione ed integrazione dell'Ordinanza Sindacale Rep.n.OSFP/2012/31 del 21/08/2012, disponendo quanto segue:

- a. la completa sostituzione del punto b) dell'Ordinanza Sindacale Rep.n.OSFP/2012/31 del 21/08/2012 con il seguente testo: "il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle vie di adduzione ai tornelli di ingresso dell'impianto sportivo "Ennio Tardini" nella parte di territorio delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: piazzale Risorgimento, viale Partigiani d'Italia, via Puccini, strada Torelli, via Pezzani e via Scarlatti";

PRECISA

che piazza Garibaldi è da intendersi ricompresa nel territorio interessato dai divieti di cui al punto a) dell'Ordinanza Sindacale Rep.n.OSFP/2012/31 del 21/08/2012 sopra richiamata;

DISPONE

- gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e della forza pubblica competente sono tenuti a far rispettare il presente provvedimento;
- la presente disposizione è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, comunicazione alla stampa e pubblicazione nel sito internet del Comune di Parma, ed è immediatamente esecutiva.

**Il Sindaco
Federico Pizzarotti**

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Comune di Parma

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento: Settore Sviluppo Economico e Marketing Territoriale, l.go Torello de Strada 11/a a Parma, previo appuntamento da fissare telefonicamente con il responsabile del procedimento, dott. Gabriele Righi, Direttore del Settore (tel.0521/218432).

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso davanti al TAR di Parma o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Comune di Parma

La presente viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

- Questura di Parma
- Polizia Amministrativa, Questura di Parma
- Prefettura di Parma
- Comando Provinciale Carabinieri
- Nucleo Operativo Carabinieri NAS di Parma
- Comando di Guardia di Finanza
- Comando del Corpo di Polizia Municipale
- Segreteria Generale
- Contact Center del Comune di Parma
- Ufficio Stampa
- Servizio alla Persona e alle Imprese
- Servizio Igiene Pubblica AUSL di Parma
- Ascom Parma
- Confesercenti Parma
- Federdistribuzione
- A.P.L.A. Parma
- CNA Parma
- GIA Parma
- Confconsumatori Federazione di Parma
- Federconsumatori di Parma
- Movimento Consumatori
- ADICONSUM-CISL di Parma
- ADOC-UIL DI Parma

